Verbale di accordo

CCNL Azioni Sociali- Cessione di permessi e ferie

Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2017, presso la sede legale della Società sita in Via Ammiraglio Gravina 2/e, è stato stipulato il seguente accordo tra:

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione aziendale di AMG ENERGIA S.p.A. rappresentati dal Presidente Giampaolo Galante, il Vice Presidente Margherita Tomasello Terrasi, il Consigliere Nicola Puccio e il Direttore Generale Dario Allegra

E

Le Organizzazioni Sindacali Filctem- CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, rispettivamente rappresentate dai Signori, Michele Valentino, Giovanni Musso e Humberto Novara.

Premesso che

In data 18 maggio 2017 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazione di lavoro del Settore Gas Acqua con decorrenza 1° gennaio 2016;

l'art. 48 (già art. 52) del CCNL di categoria prevede una serie di azioni sociali volte a tutelare i lavoratori in difficoltà;

che il predetto art. 48 al punto 9) consente "la cessione a titolo gratuito dei ROL, dei permessi ex festività soppresse e delle ferie ulteriori rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 66/03, da parte di ogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima impresa, al fine di consentire a questi ultimi l'assistenza propria e dei figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e dando priorità a ferie e permessi maturati negli anni precedenti a quello della richiesta";

viene rimandata alla contrattazione aziendale la determinazione dei criteri, delle misure e delle modalità di cessione dei permessi e delle ferie

SI CONVIENE CHE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. I lavoratori non potranno cedere più di 1/3 delle ferie e dei permessi agli stessi spettanti;
3. La possibilità di cessione di cui al presente accordo venga estesa anche ai dipendenti che debbano assistere:

- figli, anche adottivi o affidatari, in gravi condizioni di salute;
- coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2º grado in gravi condizioni di salute
- Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona in gravi condizioni di salute abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Dopo ampia discussione le OO.SS. accettano.

Questo accordo non avrà alcuna refluenza su altri istituti contrattuali.

Copia del presente accordo verrà depositata presso l'UPLMO.

Letto, confermato e sottoscritto

AMG ENERGIA S.p.A.

Giampaolo Galante

LE OO.SS

Filctem-CGIL Michele Valentino

Femca – CISL Giovanni Musso

Uiltec-UIL Humberto Novara